

LEGGE DI BILANCIO 2020

Le novità più rilevanti per le famiglie e i pensionati

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Di seguito riportiamo un'analisi dei commi, e delle relative novità, di maggiore interesse per le famiglie e i pensionati.

Previdenza e lavoro

Articolo 1:

c. 8 – Decontribuzione apprendistato

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati sempre nell'anno 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i primi tre anni di rapporto di lavoro, fermo restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo.

c. 9 – Riduzione dei premi e contributi INAIL

Si estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi INAIL già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

cc. 10, 11 e 226 - Esoneri contributivi per incentivare l'occupazione giovanile

Prosegue l'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), destinata alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età, effettuate nel biennio 2019-2020. Resta invece confermato il limite di 30 anni per gli anni successivi. La disposizione va a sanare la discrasia prevista dall'art. 1-bis del DL

87/2018, mai attuato per mancanza di emanazione del relativo decreto ministeriale. Di conseguenza tale norma viene abrogata.

L'esonero contributivo, previsto dalla legge 145/2018 e mai attuato (cd. *Bonus giovani eccellenze*, di cui alla legge di bilancio 2019), diventa operativo a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca con votazione pari a 110 lode.

Infine, così come disposto dalla legge di bilancio per il 2019, viene confermato anche per il 2019 e 2020 lo sgravio contributivo per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale esonero viene elevato al 100% nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

cc. 101 e 102 e c. 622 – Interventi di bonifica da amianto delle navi militari e istituzione fondo presso Ministero Difesa

In tema di interventi in materia di bonifiche nel settore della difesa è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per interventi di bonifica su navi militari contaminate da amianto.

È altresì istituito un fondo presso il Ministero della Difesa per coprire gli oneri sostenuti per attività di bonifica di poligoni e aree militari, per un importo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

c. 181 – Promozione Sport femminile

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, le società sportive femminili, che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi della l. 91/81, sono esonerate dal versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusione dei premi INAIL.

cc. da 458 a 459 – Convenzioni tra Inps e OO.SS per conferimento di incarico a medici nell'ambito delle prestazioni di invalidità

Con effetti dall'anno 2021, l'Inps è autorizzato a stipulare con le OO.SS. di categoria apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici legali che operano per l'istituto di previdenza, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile. Il numero dei medici non dovrà essere superiore a 820 unità all'anno.

c.473 - Ape Sociale

Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta Ape Sociale, consistente in un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, ovvero 63 anni di età e che si trovino in particolari condizioni previste dalla normativa.

Conseguentemente, sono adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti aventi diritto possono usufruire dell'istituto presentando domanda di

riconoscimento dell'indennità entro il 31 marzo 2020, o in alternativa entro il 15 luglio 2020.

Le domande presentate oltre i termini indicati e comunque non oltre il 30 novembre 2020, verranno prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie.

cc.474 e 475 – Lavori gravosi istituzione Commissione Tecnica

Con apposito Decreto, da adottare entro 30 giorni dall'uscita della presente legge, vengono istituite due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l'altra per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale. Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2020.

c. 476 – Proroga Opzione Donna

Viene estesa la possibilità di usufruire della cd. *Opzione Donna* alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, i 35 anni di contributi e i 58 anni di età, se dipendenti, o i 59 anni di età, se autonome. Per il personale della scuola e delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il termine ultimo di presentazione della domanda di cessazione dal servizio è posticipato al 29 febbraio 2020.

cc.477 e 478 - Perequazione dei trattamenti pensionistici

A modifica delle norme transitorie già vigenti e valide per il triennio 2019-2021, è introdotta la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Pertanto per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98, è riconosciuta:

- a) al 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
 - 1) al 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - 2) al 52 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) al 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) al 45 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) al 40 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate (cd. *clausola di salvaguardia*).

Viene inoltre introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una nuova disciplina a regime, in sostituzione di quella posta dall'art. 69 della l. 388/2000 e sempre secondo

il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La suddetta perequazione sarà applicata:

- a) al 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) al 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

cc. 479 e 481 – Stanziamenti a favore dei Centri di assistenza fiscale e Patronati

A decorrere dall'anno 2020 sono stanziati 40 milioni di euro, al fine di consentire la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza anche attraverso i Centri di assistenza fiscale e i Patronati.

c. 482 – Incremento Fondo vittime di gravi infortuni

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1., L. 296/2006) è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023.

cc. 483 – 485 - Prestazioni creditizie e sociali

Riaperti i termini per l'iscrizione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di un trattamento pensionistico a carico della gestione speciale ex Inpdap, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali, di cui al D. Lgs 165/01, che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diversi dalla predetta gestione speciale e che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano già iscritti.

c.487 – Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio

Nell'ambito del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di orfani di femminicidio, nel triennio 2020-2022 i crediti vantati da Istituti previdenziali e assicurativi pubblici, nonché dagli Enti di cui al Dlgs 509/94, non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

cc. da 491 a 494 – Prosecuzione CGIS e mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi

E' prorogata per l'anno 2020 la CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa, estendendo le risorse residue stanziate negli anni precedenti e ulteriori 45 milioni di euro anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino.

Sono inoltre incrementate di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate a percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

cc.498-500- Pensionamento anticipato giornalisti e poligrafici dipendenti, aziende in crisi

Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e di

agenzie di stampa a diffusione nazionale in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, vengono incrementati i limiti di spesa pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.

Viene inoltre prevista la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro piani di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali, in data successiva al 31 dicembre 2019, specificando che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, anziché di una assunzione ogni tre prepensionamenti come già previsto. L'assunzione deve riguardare giovani di età non superiore a 35 anni; giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali e in linea con i programmi di rilancio; giornalisti che abbiano già in essere con la stessa Azienda rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In deroga alla normativa vigente, si dispone che, per gli anni 2020,2021,2022,2023, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali e quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, la pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contributi nell'AGO e almeno 62 anni di età anagrafica.

c. 503 – Esonero contributivo previdenza agricola per i nuovi iscritti

Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2020, è previsto l'esonero dalla contribuzione pensionistica per un periodo massimo di 24 mesi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

c.601- Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Gli Enti di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, vengono esclusi dalla razionalizzazione e dalla riduzione della spesa pubblica delle P.A. Inoltre i suddetti Enti vengono esclusi, a decorrere dal 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono i vincoli in materia di personale - previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, redatto dall'Istat.

c.608-Soppressione fondo istituito presso l'INPS

Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore particolari categorie di soggetti.

C.609- Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed accantonamenti di spesa in bilancio

E' prevista una riduzione, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, di 900 milioni di euro per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2022 , delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva; è altresì

stabilito un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Fisco e tariffe

Di seguito, le principali disposizioni di carattere fiscale e tariffario.

Art.1

c. 2 e 3- Clausole di salvaguardia Iva e accise

Vengono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 (sterilizzazione clausole di salvaguardia) e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi. Rimodulate anche la misura delle entrate attese dall'incremento delle accise sui carburanti.

c. 6- Cedolare secca per contratti a canone concordato

Viene resa permanente la riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

c. 7- Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per il 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

c. 70 e 176- Abrogazione sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Non è più applicabile agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici.

c. 118- Monitoraggio strutturale degli immobili

Con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è riconosciuto un credito ai fini dell'imposta sul reddito, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso a tale beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo

utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui sopra.

c. 175-Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili

Prorogate fino al 31 dicembre 2020, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati.

c. da 177 a 179- Sport bonus

Anche nel 2020 si applica la disciplina che riconosce un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

c. 183- Redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

Per il 2020, viene confermata l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati, iscritti nella previdenza agricola, concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura del 50%.

c. da 219 a 224- Bonus facciate

Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Mise 11 marzo 2008.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

c. da 288 a 290- Incentivo all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Viene stanziato su apposito fondo di importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Nello specifico, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettueranno abitualmente acquisti con strumenti di

pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, avranno diritto ad un rimborso in denaro. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, stabilirà le condizioni e le modalità attuative della disposizione, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuerà gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento del fondo.

c. da 291 a 295- Tutela degli utenti da errata fatturazione per l'erogazione luce, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet

I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

A decorrere dal 2020, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al Dlgs n. 259/2003, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente o debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

Il gestore o l'operatore interessato deve provvedere al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a 15 giorni dall'accertamento o dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

Nei contratti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni.

In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo (Dlgs n. 206/2005), relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha

presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento e informarlo dei conseguenti diritti. All’esito della verifica, è in ogni caso diritto dell’utente ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio, entro un termine in ogni caso non superiore a 3 mesi.

Viene abrogata la misura per cui le disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

c. 346 e 347- Detrazione per lo studio e la pratica della musica

Viene istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per un importo non superiore a 1.000 euro, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per lo studio e la pratica della musica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

c. 355 e 356- Esenzione canone tv over75

A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui (che dal 2020 diventa strutturale) non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

c. 361-Detrazione per spese veterinarie

Viene aumentato a 500 euro (limitatamente alla parte eccedente i 129,11 euro) l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

c. 629- Diminuzione della detraibilità degli oneri in base al reddito

Viene ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie (c. 1, lettera c, art. 15 del TUIR di cui al Dpr n. 917/1986).

c. 631-Accisa sui prodotti energetici

Vengono rimodulate e innalzate le aliquote di accisa specifiche, applicabili ai prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili.

c. da 634 a 658- Plastic tax

Viene istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

La disposizione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio 2020, dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma.

c. 659 e 660- Tassazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori al loro consumo

Vengono aumentate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e viene introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), in misura pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

c. da 661 a 676- Sugar tax

Viene istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate e fissata nella misura di 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. La disposizione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che, entro agosto 2020, dovrà stabilire le modalità attuative della norma.

c. 677- Buoni pasto

Viene modificato il regime fiscale dei buoni pasto. Nello specifico, se il buono pasto è erogato in formato elettronico il limite di esenzione è elevato da 7 a 8 euro, mentre se erogato in formato diverso, il limite di esenzione è ridotto da 5,29 a 4 euro.

c. 679 e 680- Tracciabilità per detrazioni

Le detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti spettano a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

c. da 681 a 686- Analisi di rischio evasione

Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con all'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l'adempimento spontaneo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, verranno definiti i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle relative misure di garanzia.

c. 693 e 694- Rivalutazione terreni e partecipazioni

Prevista la riapertura della rivalutazione, entro il 30 giugno 2020, di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva a unica aliquota, pari a 11%.

c. 695- Plusvalenze immobiliari

L'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni viene aumentata dal 20 al 26%.

c. da 731 a 735 - Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite

Viene aumentato il prelievo erariale unico sulle new slot e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Viene ridotta la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout). Inoltre, vengono aumentati al 20% sia il prelievo sulle vincite eccedenti i 200 euro (a decorrere dal 15 gennaio 2020) sia il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro (a decorrere dal 1° marzo 2020).

c. da 738 a 783-Unificazione Imu e Tasi

Viene riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI). Difatti, dal 2020 scompare la Tasi ed è prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca le regole dell'Imu. L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni.

Sociale e Sanità

c. 330- Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

Viene istituito un ulteriore Fondo, con una dotazione di 29 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il nuovo Fondo serve per finanziare, con interventi normativi, il riordino e la sistematizzazione delle politiche a sostegno della disabilità.

Non è chiaro quale relazione abbia questo Fondo con l'attuale fondo Non Autosufficienza (ex art.1, comma 1264 Legge 296/2006 reso strutturale con la Legge finanziaria del 2015).

c. 331- Fondo per le non autosufficienze

Il Fondo per le non autosufficienze (ex legge 296/2006) è incrementato di 50 milioni di euro per il 2020 (passa così a 620 milioni)

c.da 348 a 352- Sostegno vittime di violenza e stalking

Le amministrazioni pubbliche espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

c. 359- Barriere architettoniche

Viene istituito un fondo, di 2 milioni annui dal 2020, per favorire l'accesso ai piccoli musei (anche per l'abbattimento barriere architettoniche).

c. 361 – Detrazioni fiscali per spese veterinarie

È detraibile un importo pari al 22% delle spese veterinarie, (su un importo fino a euro 500 (oggi era 387 euro), per la parte che eccede euro 129,11).

c. da 446 a 448- Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

Viene abolito il cosiddetto "superticket da 10 euro" per ricetta dal 1 settembre 2020 (era stato previsto dalla legge 296/2006 articolo 1 comma 796 lettere p e p-bis). Per il 2020 sono stanziati 185 milioni di euro e a decorrere dal 2021 sono stanziati 554 milioni.

Di conseguenza il livello del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN aumenta: nel 2020 di 185 milioni e nel 2021 di 554 milioni.

Le misure di partecipazione alternative al superticket adottate da alcune regioni sono abolite. Il finanziamento aggiuntivo sarà ripartito fra tutte le Regioni.

Dal 2021 il fondo di 60 milioni annui per l'esonero dal superticket destinato alle categorie vulnerabili viene cancellato, e le risorse destinate al finanziamento dell'abolizione del superticket.

cc. 461, 462- Farmacie dei servizi

Per il biennio 2021-2022, viene estesa la sperimentazione della farmacia dei servizi a tutto il Paese, con un'autorizzazione di spesa di 25,3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La presa in carico dei pazienti cronici, può essere fatta anche presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. Il farmacista può informare il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore circa la regolarità nell'assunzione di farmaci da

parte dei pazienti, o su ogni altra notizia anche per il rinnovo delle prescrizioni di farmaci.

c. 464 - Medicinali omeopatici

I medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione. Gli altri medicinali omeopatici già presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, restano in commercio fino alla data di scadenza del medicinale e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

c. 490 – il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (articolo 3, comma 1, della legge 112/2016 Fondo "Dopo di noi")

Il Fondo viene incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

c. 634- Plastic Tax e farmaci

I farmaci e i dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax.

Abitazioni, violenza di genere, trasporti

In materia di politiche per il territorio, sono stanziati risorse, per complessivi 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034 per l'assegnazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, DPCM, da emanare entro il 31 gennaio 2020, di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, si prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart city*), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

In materia di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, si segnala la norma che consente agli enti pubblici delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo,

degli oneri generali del sistema elettrico l'intervento è finalizzato anche a fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate.

Violenza di genere

Un altro filone di intervento riguarda la lotta alla violenza di genere e la tutela delle violenze di vittime di reati violenti. In particolare è previsto l'obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie, demandando l'individuazione delle modalità applicative della disposizione ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata. Si incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Si esclude l'imputabilità dei crediti vantati dallo Stato o dagli enti previdenziali nei confronti di autori di femminicidio, ai beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti degli autori stessi.

Si stanziava 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati.

Si incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.

Infrastrutture e trasporti

In materia di infrastrutture, è prevista una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

In particolare quanto alle risorse destinate ai comuni:

si prevede, per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile.

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per l'edilizia pubblica, per investimenti nei comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Si prevede l'assegnazione (nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034) di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed

esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti.

Quanto alle risorse destinate alle province e alle città metropolitane:

si prevede la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

Quanto alle risorse destinate alle regioni a statuto ordinario:

si incrementano di 2,4 miliardi di euro le risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

Si istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a 56 milioni di euro, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori. L'equiparazione dei monopattini elettrici che rientrano nei limiti di velocità previsti dal decreto ministeriale n.229 del 4 giugno 2019 ai velocipedi, l'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni di € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni.

Legge di bilancio e 5xmille

Il comma 720 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha incrementato la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022.

A tal fine è modificato il comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che autorizza la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille del gettito IRPEF.

Con questo comma, **l'autorizzazione di spesa** - fermo restando l'importo di 500 milioni di euro annui ivi previsto per il periodo 2015-2019 - viene fissata in **510 milioni per l'anno 2020, in 520 milioni per l'anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.**

- Il cinque per mille

L'istituto del **5 per mille dell'IRPEF, introdotto** a titolo sperimentale, per l'anno **2006** dai commi 337-340 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è stato **annualmente riconfermato**, negli anni successivi, da apposite norme di legge, che ne hanno definito di volta in volta il relativo ammontare, da intendersi quale **limite massimo di spesa** stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Con l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) è stato stabilito in **500 milioni di euro annui** l'importo destinato alla **liquidazione** della quota del 5 per mille a **decorrere dall'anno 2015** (iscritto sul cap. 3094/MEF), confermando a regime la disciplina allora vigente, recata dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40 del 2010 e dal relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).

La normativa dà facoltà al **contribuente di scegliere**, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre **proporzionalmente** a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Le risorse del 5 per mille sono attualmente dirette alle seguenti attività: - sostegno del **volontariato** e altre organizzazioni non lucrative sociali, che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc.) nonché al sostegno delle **associazioni di promozione sociale** e delle **associazioni e fondazioni** riconosciute che operano nei settori sopra citati;

- finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'università;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- **attività sociali** svolte dal **comune** di residenza del contribuente;
- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- **finanziamento** delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei **beni culturali e paesaggistici**;
- *dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette.*

È previsto uno specifico obbligo di **rendicontazione** in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari (vedi il *D.P.C.M. 7 luglio 2016*). Si prevedono **sanzioni** in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto ai tempi di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessa procedura sottesa all'esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell'arco di **due anni**. Ciò ha indotto il legislatore a disporre **in via permanente**, il mantenimento in bilancio delle somme stanziata e non utilizzate (impegnate) ai fini dell'utilizzo

Disposizioni in materia internazionale

Di seguito riportiamo un'analisi dei commi che riguardano la materia internazionale di maggiore interesse per i pensionati.

cc. da 119 a 122 – Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia

Con autorizzazione di spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020 è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici con sede a Venezia. La finalità è quella di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto ai cambiamenti climatici e di favorire lo sviluppo sostenibile.

c. 235 – Padova capitale europea del volontariato 2020

Viene stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020 a sostegno dell'iniziativa denominata "Padova città europea del volontariato 2020".

c. 270 – Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero

Al fine di sostenere il sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano all'estero, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1 milione di euro, il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito con la legge di bilancio del 2017.

cc. 273 e 274 – Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale

E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di:

- potenziare in ambito nazionale ed internazionale le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali con l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (*ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructure*);
- incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

c. 307 – Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

- 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

c.376 – Contributi per teatri all'estero

Per favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, in accordo con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento dei teatri di proprietà dello Stato all'estero. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

c.378 – Festival del cinema italiano all'estero

Al fine di consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020 a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana".

c.396 – Contributo straordinario a favore dello IAI (Istituto Affari Internazionali)

Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI (Istituto Affari Internazionali) di Roma, si riconosce allo stesso un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021 per la digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

c.431 – Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

E' prevista l'esenzione dalle imposte per le somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale.

Di conseguenza, ad esse non si applica l'art. 88 del TUIR secondo il quale le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive.

cc. da 559 a 580 – Misure in favore di Campione d'Italia

Viene istituita l'Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate

nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, è ridotta nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta.

c. 604 – Riduzione del contributo italiano all'ONU

Viene ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite (passando da 400 milioni a 364 milioni di euro). La norma aggiunge che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

cc.627 e 628 – Sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all'estero e gli elettori fuori sede

Per l'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum abrogativi e costituzionali, è istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

La sperimentazione è rivolta al voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

cc. 710 e 711 – Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE

Viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFA (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per cui diventano soggetti passivi delle citate imposte, a decorrere dal 2020, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, a specifiche condizioni.

Gennaio 2020

Approfondimenti per lo Speciale

Gazzetta ufficiale, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sq>